

PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 4 DEL 23 APRILE 1999 ENTRATO IN VIGORE IL 7 LUGLIO 1999 AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 3[^] DELLO STATUTO PROVINCIALE.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità e principi
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Provvedimento a contrattare
- Art. 4 Autocertificazione
- Art. 5 Il Responsabile del Procedimento

TITOLO II LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

- Art. 6 Sistemi di scelta dl contraente e criteri di aggiudicazione
- Art. 7 Asta pubblica
- Art. 8 Licitazione privata e licitazione privata semplificata
- Art. 9 Appalto Concorso
- Art. 10 Trattativa privata
- Art. 11 Concorso di idee o per progetti

TITOLO III NORME COMUNI

- Art. 12 Pubblicità degli atti e dei bandi di gara
- Art. 13 Presidenza delle gare per asta pubblica e licitazione privata: assistenza alle operazioni di gara
- Art. 14 Commissioni giudicatrici
- Art. 15 Partecipazione delle aggiudicazioni
- Art. 16 Stipulazione e forma dei contratti
- Art. 17 Efficacia ed esecuzione in pendenza di stipulazione
- Art. 18 Diritti e spese contrattuali
- Art. 19 Cauzione
- Art. 20 Penalità

TITOLO IV ESECUZIONE DEI CONTRATTI

- Art. 21 Responsabile dell'esecuzione
- Art. 22 Rapporti con il terzo contraente
- Art. 23 Modifiche delle prestazioni contrattuali
- Art. 24 Collaudi
- Art. 25 Subappalto e cessione di crediti
- Art. 26 Risoluzione del contratto
- Art. 27 Norme transitorie e finali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Finalità e principi

- 1.L'attività contrattuale della Provincia di Mantova è disciplinata dal presente regolamento e dal vigente Statuto Provinciale.
2. La Provincia si attiene alle leggi dello Stato e alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Nella formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti, la Provincia si ispira ai principi di legalità, correttezza e trasparenza nelle procedure.

Art.2 Ambito di applicazione

1. Per l'appalto di opere e lavori pubblici, l'acquisizione di servizi, la fornitura o somministrazione di beni, gli acquisti, le alienazioni, le permutate, le locazioni, le prestazioni d'opera, i mutui, le concessioni e in genere per tutti i contratti di cui sia parte la Provincia di Mantova, si procede nel rispetto del presente regolamento e della normativa di cui all'articolo precedente.
2. Per i servizi, le opere e le forniture in economia si rinvia al relativo regolamento.
3. Per l'alienazione di immobili si applica l'art.12, 2^a comma della L. 15/5/1997 n.127.

Art.3 Provvedimento a contrattare

1. Nei limiti degli stanziamenti attribuiti e con l'osservanza delle direttive impartite dai competenti organi di governo dell'Ente, i Dirigenti responsabili dei centri di spesa individuati nel piano esecutivo di gestione ex art.11 D.Lgs n. 77/95, sono competenti ad adottare il provvedimento a contrattare, avente il contenuto di cui all'art. 56 L. 142/90.
2. Con lo stesso provvedimento il Dirigente individua gli elementi costitutivi del contratto.

Art.4 Autocertificazione

1. Nelle procedure di gara la Provincia attua le previsioni di cui alla Legge 4/01/1968 n. 15 e succ. modificazioni e integrazioni contenente "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e del D.P.R. 20/10/1998 n. 403 avente ad oggetto "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3, della Legge 15/05/1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative".
2. Tutti i requisiti richiesti dal bando o dalla lettera invito ai fini della partecipazione alla gara possono essere autocertificati dai concorrenti in via definitiva ai sensi dell'art. 2 della L. 04/01/1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. E' ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della L. n.15 del 4/01/1968, e successive modificazioni ed integrazioni, per provare il possesso dei requisiti di partecipazione relativi all'esistenza di fatti, stati e qualità personali a diretta conoscenza del concorrente, allorchè tali requisiti risultino non altrimenti certificabili.
4. Il contratto si risolve ipso iure nel caso l'Amministrazione accerti d'ufficio, anche attraverso indagini a campione, la non veridicità delle autodichiarazioni rese, fatte salve le conseguenti responsabilità penali-civili-amministrative previste dall'ordinamento giuridico.
5. Nelle procedure di gara per l'affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'art. 10 comma 1 quater della Legge n. 109/1994, come modificata ed integrata dalla Legge 18 Novembre 1998 n. 415, le imprese concorrenti estratte, dovranno presentare la documentazione in originale o copia conforme all'originale, per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando.

Art.5 Il Responsabile del procedimento

1. Per ciascun procedimento di affidamento contrattuale di competenza della Provincia, il Dirigente, nell'ambito della propria unità organizzativa assegna a sè o ad altro dipendente appartenente alla medesima unità, la responsabilità dell'istruttoria, della trattazione della pratica e di ogni altro adempimento esecutivo inerente il singolo procedimento.
2. Nell'ambito dell'attività dei lavori pubblici, con la predisposizione del programma triennale degli interventi da realizzare, viene individuato un responsabile unico del procedimento, di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
3. In esecuzione del programma in materia di lavori pubblici, viene individuato un nucleo di progettazione per l'espletamento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonchè alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo affidate agli uffici tecnici della Provincia appaltante. Per ogni nucleo di progettazione viene individuato un responsabile unico di cui al precedente comma 2.

TITOLO 2 LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Art.6 Sistemi di scelta del contraente e criteri di aggiudicazione.

1. La Provincia perviene alla stipulazione dei contratti indicati al precedente articolo 2 con uno dei seguenti sistemi:

- a) Asta pubblica;
- b) licitazione privata o licitazione privata semplificata ;
- c) appalto concorso;
- d) concorso di idee;
- e) trattativa privata.

2. I criteri di aggiudicazione sono quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art.7 Asta pubblica

1. L'asta pubblica è il sistema di gara attraverso il quale la Provincia si rivolge al mercato, consentendo a tutti coloro che posseggano i requisiti richiesti di presentare la loro offerta: il sistema è informato al principio del libero accesso alle gare.

2. I bandi di gara sono elaborati a cura del Dirigente di settore che ha adottato il provvedimento a contrattare, e dallo stesso sottoscritti: i bandi vengono pubblicati nel rispetto delle disposizioni di legge. Al medesimo Dirigente compete la presidenza della gara e la responsabilità della procedura.

3. Il Presidente di gara provvede all'ammissione o all'esclusione degli offerenti e compie tutte le operazioni di gara in conformità con le prescrizioni del bando.

4. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando ed è proclamata dal Presidente di gara.

5. Sarà esperita asta per offerte di miglioramento (art. 65 punto 9 del R.D. n. 827/1924) solo nel caso sia espressamente previsto dal bando di gara.

6. Sono applicabili le norme di cui all'articolo seguente, commi 5, 6,7, 8 e 9.

Art.8 Licitazione privata e licitazione privata semplificata

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione. Si procede a licitazione privata nei casi previsti dalla legge.

2. Il bando e le lettere di invito sono elaborati a cura del Dirigente di settore che ha adottato il provvedimento a contrattare e dallo stesso sottoscritti: i bandi vengono pubblicati nel rispetto delle disposizioni di legge. Al medesimo Dirigente compete la presidenza della gara e la responsabilità della procedura.

3. La preselezione dei candidati che hanno fatto richiesta di essere invitati, e la determinazione dei concorrenti da invitare alla gara sono effettuate dal medesimo Dirigente .

4. Il Presidente di gara provvede all'ammissione o all'esclusione degli offerenti e compie tutte le operazioni di gara in conformità con le prescrizioni del bando e della lettera invito.

5. Le contestazioni alle operazioni di gara mosse dai concorrenti presenti alla seduta sono iscritte a verbale e risolte seduta stante dal Presidente, salvo che in via eccezionale, per la complessità della questione, il Presidente non si riservi di decidere in un successivo momento: in tal caso sospende la seduta fissando contestualmente la data in cui verrà sciolta la riserva e pronunciata l'aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nella lettera invito ed è pronunciata dal Presidente di gara, salvo che nel caso di cui al comma precedente.

7. Solo nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione sia superiore all'importo stabilito a base di gara (ove la presentazione di offerte in aumento sia espressamente ammessa dal bando di gara), l'aggiudicazione è pronunciata in via provvisoria e la Giunta provinciale, se ritiene di procedere all'affidamento, pronuncia l'aggiudicazione definitiva, contestualmente indicando i mezzi per finanziare la maggiore spesa. In questo caso è comunque fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

8. L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'impresa mentre per l'Amministrazione lo diventa successivamente alla stipulazione del contratto.

9. Al termine della gara è redatto processo verbale delle operazioni svolte. Le offerte prodotte dai concorrenti sono vidimate dal Presidente di gara e dal segretario e rimangono in possesso dell'Amministrazione. I documenti sono restituiti a richiesta ai concorrenti, salvo che il Presidente di gara ritenga in via cautelativa di trattenerli in relazione alle esclusioni ed alle contestazioni sollevate, fino allo spirare dei termini per le impugnazioni.

10. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, la Provincia può ricorrere alla licitazione privata semplificata ai sensi dell'art. 23 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dalla Legge 18 novembre 1998 n. 415 invitando a presentare offerta almeno trenta concorrenti, scelti a rotazione fra quelli che abbiano fatto domanda, secondo le disposizioni del comma 1 ter dell'articolo 23 sopraccitato.

Art.9 Appalto concorso

1. Il sistema di contrattazione dell'appalto concorso può essere adottato per speciali lavori o servizi o forniture di particolare complessità tecnica, scientifica o artistica, qualora

ricorrano le condizioni di legge, dandone adeguata motivazione nel provvedimento a contrattare.

2. E' il sistema mediante il quale la Provincia si rivolge ad imprese interessate invitandole a presentare, nel rispetto dei criteri e delle condizioni dettate dal bando, un progetto esecutivo ed il prezzo richiesto per la sua esecuzione.

3. Il provvedimento a contrattare approva le condizioni principali per la realizzazione dell'opera, la fornitura o il servizio; precisa le modalità di esame dei progetti e delle offerte; indica il prezzo a base di gara. Nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione - variabili secondo l'appalto e di norma riferiti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico della prestazione - che saranno considerati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita. In ogni caso all'elemento prezzo non può essere attribuita un'incidenza inferiore al 51%.

4. Il bando e la lettera invito sono elaborati e sottoscritti dal Dirigente che ha adottato il provvedimento a contrattare. Al medesimo Dirigente spetta la presidenza della commissione di gara e la responsabilità della procedura.

5. La preselezione dei candidati che hanno fatto richiesta di essere invitati, e la determinazione dei concorrenti da invitare alla gara sono effettuate dal medesimo Dirigente.

6. Nel giorno e nell'ora stabilite nella lettera invito il Presidente della commissione di gara, in seduta pubblica provvede all'apertura dei plichi e alla verifica della regolarità della documentazione presentata, dichiarando l'ammissione o l'esclusione degli offerenti.

7. La busta contenente l'offerta economica viene controfirmata sui lembi di chiusura da parte del Presidente, del segretario e di tutti i membri della commissione per essere aperta soltanto al termine delle operazioni di valutazione tecnica dei progetti presentati.

8. Successivamente la commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art.14 del presente regolamento, si riunisce a porte chiuse per tante sedute, quante ne sono necessarie per l'esame dei progetti. La commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente i criteri e le modalità per il suo funzionamento, salvo non siano stati fissati nel provvedimento a contrattare.

La commissione può, a suo giudizio insindacabile, delegare a sottocommissioni interne l'esame e l'analisi dei singoli progetti. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo il proprio giudizio.

9. Al termine di ogni seduta della commissione è redatto processo verbale delle operazioni svolte sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti i membri della commissione.

10. Al termine dei lavori la commissione forma una graduatoria delle offerte con una proposta di aggiudicazione.

11. Sulla base della proposta della commissione giudicatrice, il dirigente adotta un provvedimento con cui aggiudica l'appalto oppure, qualora non ritenga conveniente per l'Amministrazione l'esito dell'appalto concorso, si pronuncia motivatamente per la non aggiudicazione. Nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione sia superiore a quello stabilito a base di gara (se la presentazione di offerte in aumento è ammessa dal bando di gara), l'aggiudicazione è pronunciata dalla Giunta Provinciale. Resta salva la facoltà per la Giunta di negare l'aggiudicazione.

12. Le offerte e la documentazione allegata e i progetti rimangono in possesso dell'amministrazione, senza compenso alle ditte partecipanti, salvo che il bando stabilisca diversamente.

Art.10 Trattativa privata

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando, dopo aver interpellato, ove possibile e conveniente, più persone o più ditte, l'Amministrazione tratta con una di esse.

2. Si procede a trattativa privata, quando ricorrano circostanze d'urgenza, difficoltà di reperire imprese idonee o speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme dell'asta pubblica, della licitazione o dell'appalto concorso, nonché in particolare:

- 1) quando gli incanti o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- 2) per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- 3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- 4) per l'acquisto, la permuta e la locazione di immobili destinati a uffici o servizi provinciali nonché la vendita di immobili ad Amministrazioni dello Stato, o altri Enti territoriali;
- 5) quando vi sia particolare urgenza dei lavori, acquisti, trasporti o forniture, risultante dalla necessità congruamente motivata, di far fronte ad eventi imprevedibili che non consentano l'indugio delle gare;
- 6) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
- 7) per lavori, servizi o forniture complementari, non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente ed economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili siano strettamente necessari per il completamento della prestazione principale;
- 8) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3. Per gli appalti di lavori pubblici l'affidamento a trattativa privata è regolato dall'art. 24 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre per i contratti pubblici di fornitura il cui valore di stima, Iva esclusa, sia superiore a duecentomila ECU, si

applica l'art. 9 lett. d) comma 3 del dlgs n. 358/1992, come modificato dal dlgs n. 402/1998.

4. Il ricorso alla trattativa privata, deve essere adeguatamente motivato nel provvedimento a contrattare sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

5. Ove sia possibile e conveniente interpellare più ditte, si procede previa gara ufficiosa. In tal caso nel provvedimento a contrattare dovranno essere indicati i criteri di aggiudicazione, di regola riferiti al prezzo più basso, ovvero al prezzo e ad altri elementi quali il rendimento, il valore tecnico e simili.

6. La gara ufficiosa si svolge secondo le seguenti modalità:

a) spedizione di invito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di un congruo numero di ditte, nel rispetto dei limiti minimi fissati dalla legge, scelte dal Dirigente competente: le lettere dovranno recare l'invito a presentare offerta entro il termine e con le modalità in essa stabilite;

b) apertura delle buste contenenti le offerte da parte del Dirigente, alla presenza di due dipendenti provinciali quali testi, uno dei quali svolge anche funzioni di segretario;

c) l'aggiudicazione è pronunciata dal Dirigente. Nel caso di offerte in aumento l'aggiudicazione è pronunciata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 8 comma 7.

d) redazione del verbale delle operazioni e sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente e dei testimoni.

7. Nei casi di urgenza o in presenza di speciali circostanze, il Dirigente del settore competente, può esperire preventivamente sondaggi esplorativi, acquisire offerte e trattare direttamente, formalizzando quindi l'affidamento con apposita determinazione. Allo stesso modo il Dirigente provvede nel caso non sia possibile la pluralità di interpello.

Art.11 Concorso di idee o per progetti

1. La modalità di scelta del contraente tramite concorso di idee o per progetti, è volta a sollecitare l'apporto creativo di terzi tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, al fine di individuare gli strumenti più idonei al perseguimento di determinati interessi pubblici.

2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano, salvo diversa previsione, le disposizioni del procedimento dell'appalto concorso.

3. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati o fatti propri è rimesso all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo, salvo le norme sul diritto morale d'autore.

TITOLO III NORME COMUNI

Art.12 Publicità degli atti e dei bandi di gara

1. L'accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara è consentito nei limiti di legge e secondo le disposizioni del regolamento provinciale sul procedimento amministrativo e sull'accesso agli atti e ai documenti amministrativi, nel rispetto della Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Tutti i bandi di gara, comunque, sono sempre pubblicati all'albo pretorio della Provincia fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. Gli elenchi dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di asta nonché degli invitati alle gare per licitazione privata ed appalto concorso o di coloro che hanno fatto richiesta di essere invitati costituiscono documentazione riservata ai sensi dell'art. 24, commi secondo e quarto, della L. 241/90, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ugualmente riservati sono i nominativi dei soggetti invitati alle gare ufficiose, fino al momento dell'aggiudicazione.

Art.13 Presidenza delle gare per asta pubblica e licitazione privata: assistenza alle operazioni di gara.

1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata sono presiedute dal dirigente di settore che ha adottato il provvedimento a contrattare: vi assistono due dipendenti provinciali in veste di testimoni.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente provinciale scelto dal presidente di gara. Il verbale di gara viene redatto al termine della seduta e deve sempre essere sottoscritto oltre che dal segretario, dal Presidente e dai testimoni.
3. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono in seduta pubblica nella sede della Provincia.

Art.14 Commissioni giudicatrici

1. Nelle gare pubbliche ad appalto concorso, in quelle in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta e negli altri casi previsti dalla legge, si procede alla nomina di una commissione giudicatrice composta di tecnici esperti della materia, scelti fra i funzionari dipendenti dell'amministrazione ovvero all'esterno.

2. La nomina della commissione spetta al Dirigente competente e viene effettuata dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. La presidenza della commissione spetta al medesimo Dirigente.

3. La commissione ha natura tecnico- amministrativa ed è composta da un numero dispari di membri non superiore a 5. Essa opera come collegio perfetto e assume le decisioni con votazione in forma palese a maggioranza dei componenti.

4. La commissione può richiedere, nel rispetto della par condicio dei concorrenti, chiarimenti, precisazioni ed elementi integrativi di giudizio in ordine ai progetti presentati, assegnando un termine perentorio per il ricevimento.

5. La commissione esprime per ciascuna offerta le proprie valutazioni e le considerazioni specifiche.

6. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente scelto dal Presidente della commissione. Il verbale, formato al termine delle singole sedute, viene sottoscritto dal segretario, dal Presidente e da tutti i membri della commissione.

7. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere sull'aggiudicazione. La commissione può anche esprimere parere che nessuna offerta è meritevole di accoglimento.

8. Le proposte della commissione non sono vincolanti per l'amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione sia nel caso di eccessiva onerosità della spesa, sia per altre motivate ragioni di interesse pubblico.

9. Con le stesse modalità il Dirigente competente può procedere, nelle gare a rilevanza comunitaria, alla nomina di una commissione giudicatrice che esprima parere sulla congruità delle giustificazioni addotte in caso di offerte anormalmente basse.

Art.15 Partecipazione delle aggiudicazioni.

1. Espletato uno dei procedimenti di scelta di cui agli articoli precedenti, previa adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte del dirigente competente, l'ufficio Contratti partecipa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'aggiudicazione al contraente così individuato, nonché al concorrente che segue in graduatoria, chiedendo al primo di produrre la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto.

2. Tutta la documentazione di cui al comma 1 deve essere prodotta all'ufficio contratti entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, salvo l'acquisizione d'ufficio di informazioni circa stati, fatti o qualità attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione, o relativi a fatti, stati o qualità che la stessa amministrazione precedente o altra Pubblica Amministrazione sono tenute a certificare.

3. In caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella produzione dei documenti a carico dell'aggiudicatario, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revoca dell'affidamento, con incameramento della eventuale cauzione provvisoria, e all'aggiudicazione al secondo in graduatoria con addebito della differenza all'inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. La revoca è disposta con determinazione del Dirigente che ha curato la procedura di gara.

4. Ai fini della stipulazione del contratto l'aggiudicatario è ammesso a produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4/01/1968 n. 15, per provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in merito all'esistenza di fatti, stati e qualità personali a sua diretta conoscenza, che non siano altrimenti certificabili ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 15/1968.

L'amministrazione procederà alla verifica d'ufficio della veridicità delle autocertificazioni rese in sede di stipulazione del contratto; in casi di accertata falsità delle dichiarazioni, si procederà alla revoca dell'affidamento ai sensi del precedente comma 3.

5. E' data comunicazione alla parte contraente con la Provincia, del giorno e dell'ora per la sottoscrizione del contratto.

6. L'esito dei procedimenti di scelta del contraente e' comunicato nelle stesse forme di cui al comma 1 anche ai concorrenti esclusi in sede di gara a cura dell'ufficio che ha curato la procedura di gara, nonchè pubblicato secondo le prescrizioni di legge.

Art.16 Stipulazione e forma dei contratti.

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante, oppure in forma pubblica a ministero di notaio, allo specifico scopo incaricato, se ritenuto opportuno dall'Amministrazione.

2. L'Amministrazione può in ogni caso avvalersi delle prestazioni di un notaio di fiducia per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri o per la costituzione o modificazione di società.

3. I contratti a trattativa privata di importo superiore a 100 milioni di lire sono stipulati in forma di atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata.

4. I contratti a trattativa privata di importo inferiore a 100 milioni possono essere stipulati anche per mezzo di:

- scrittura privata sottoscritta dall'offerente e dal Dirigente che rappresenta la Provincia;
- obbligazione in calce al capitolato;
- con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
- per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si tratti di contratti di limitato importo o che non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale.

5. I contratti sono stipulati dal Dirigente del settore responsabile della procedura, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi legittimamente lo sostituisce.

6. La stipulazione dei contratti deve avvenire di norma, entro i 15 giorni successivi all'acquisizione della documentazione necessaria, previa comunque acquisizione delle certificazioni antimafia quando imposte dalla legge. In caso di ingiustificato ritardo o di rifiuto da parte dell'aggiudicataria alla stipulazione si provvede nei termini dell'art. 15, comma 3.

7. La parte contraente con la Provincia è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità.

8. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni impegno, senza diritto ad alcun compenso o indennizzo, qualora la stipula non intervenga, per fatto dell'Amministrazione, entro il termine di validità dell'offerta, se il termine di validità era espressamente indicato negli atti della fase precontrattuale. La volontà di sciogliersi dall'impegno deve essere formalmente comunicata alla Provincia.

Art.17 Efficacia ed esecuzione in pendenza di stipulazione.

1. I contratti sono efficaci ed eseguibili ad ogni effetto solo dopo la stipulazione.

2. In caso di necessità o di urgenza, su disposizione del Dirigente del settore interessato, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia quando previsti dalla legge, e la costituzione della cauzione prevista dal contratto: competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e pagamento in conto.

Art.18 Diritti e spese contrattuali

1. Tutte le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, diritti di segreteria e tutte le altre inerenti ai contratti, ivi comprese le spese per il notaio eventualmente incaricato, sono di norma a carico dei contraenti con la Provincia.

2. In caso di mancato versamento la Provincia trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento del corrispettivo inerente alle prestazioni contrattuali: nel caso in cui l'Amministrazione non debba alcun corrispettivo, si procede in via esecutiva ai sensi di legge.

Art.19 Cauzione

1. Salvo che la legge non preveda diversamente, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, il contraente è tenuto a versare una cauzione non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

2. Lo svincolo della cauzione è disposto con provvedimento del Dirigente del settore che ha curato la vigilanza sull'esecuzione del contratto.

Art.20 Penalità

1. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempimento nonché per il ritardo nell'esecuzione, le quali ultime non possono essere determinate in misura inferiore allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

TITOLO IV ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art.21 Responsabile dell'esecuzione

1. Dell'esecuzione del contratto è responsabile il Dirigente o il responsabile del procedimento individuato ai sensi dell' art. 5 del presente regolamento.
2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all'assunzione di tutte le misure a tale scopo occorrenti, ivi compresi, in particolare, l'assenso a sospensioni e proroghe; le contestazioni e l'applicazione di penalità per inadempimento o per ritardo nell'adempimento; gli accertamenti periodici ai fini antimafia, quando previsti; l'esecuzione d'ufficio, in economia o per cottimi, a spese dell'impresa, di prestazioni urgenti ed indifferibili in caso di negligenza dell'appaltatore o contravvenzione agli obblighi contrattuali; la liquidazione di tutti i crediti dell'impresa.
3. Il responsabile del procedimento avverte tempestivamente il dirigente delle irregolarità o ritardi di particolare gravità, al fine dell'adozione dei provvedimenti più opportuni.
4. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.

Art.22 Rapporti con il terzo contraente

1. Le comunicazioni dell'amministrazione dalle quali decorrono i termini contrattuali o cui comunque sono connessi effetti giuridici, sono effettuate di norma, e salve le altre forme prescritte dalla legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla ditta nel domicilio eletto in contratto, ovvero, in mancanza, presso la residenza o la sede legale.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere effettuate anche brevi manu mediante consegna diretta al contraente o suo incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta datata e firmata.
3. In caso di urgenza le comunicazioni possono essere eseguite con telegramma o telefax e confermate mediante lettera raccomandata AR.
4. Nelle stesse forme sono eseguite le comunicazioni da parte del contraente.

Art.23 Modifiche delle prestazioni contrattuali

1. Il contraente con la Provincia è tenuto ad assoggettarsi agli aumenti o alle diminuzioni delle opere, lavori, servizi o forniture alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.
2. Al di là di questo limite, ha diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi di legge.
3. Gli aumenti o le diminuzioni del contratto anche oltre il limite di cui al comma 1 sono disposti con determinazione del Dirigente competente, che adotta i provvedimenti necessari per l'eventuale copertura della spesa.
4. I preposti alla direzione dei lavori o alla vigilanza delle forniture o dei servizi, se persone diverse dal dirigente, non possono introdurre variazioni o addizioni ai contratti stipulati.
5. Per le variazioni od aggiunte fatte eseguire senza autorizzazione è tenuta responsabile la persona che le abbia ordinate, salva l'applicazione dell'art. 35 Dlgs 77/94 e successive modificazioni e integrazioni, ove ne ricorrano gli estremi.

Art.24 Collaudi

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto.
2. Il collaudo delle opere o dei lavori pubblici è effettuato dal personale tecnico della Provincia munito di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi, ovvero da professionisti esterni appositamente incaricati in caso di carenza di organico.
3. La nomina del collaudatore è disposta con provvedimento motivato dal Dirigente del settore competente.
4. Se l'importo dei lavori non supera i 200.000 (duecentomila) ECU è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da colui che li dirige.
5. Per i lavori di importo superiore a L. 200.000 (duecentomila) ECU ma non eccedenti un milione di ECU è in facoltà del Dirigente del settore competente sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
6. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione sono approvati con atto del Dirigente.
7. Negli appalti di servizi, i pagamenti sono subordinati all'attestazione di regolare esecuzione, resa dal responsabile dell'esecuzione.

Art.25 Subappalto e cessione di crediti

1. Il subappalto e la cessione di crediti sono autorizzati con atto del Dirigente del settore competente, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge.

Art.26 Risoluzione del contratto.

1. Compete al Dirigente responsabile dell'esecuzione, decidere della risoluzione del contratto e delle eventuali azioni per il risarcimento del danno.

2. Compete altresì al Dirigente responsabile dell'esecuzione, disporre la rescissione del contratto d'appalto di opera pubblica o la sua esecuzione d'ufficio, nei modi ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Art.27 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio che sarà effettuata dopo che la deliberazione consiliare sarà divenuta esecutiva.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con atti commissariali n. 1814/17 del 23/3/1993 e 18/24 del 29/4/1993 cessa di avere applicazione a far data dalla entrata in vigore del presente regolamento, salvo che per le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato anteriormente alla suddetta data.

3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme disciplinanti gli stessi istituti e procedimenti contenute nelle vigenti leggi e regolamenti comunitari, statali e regionali.